

Allegato "A" all'atto repertorio n.4179

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Fondo San Marco

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fondo San Marco" (indicata più semplicemente di seguito come "Fondo San Marco" o "Fondo San Marco").

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fondo San Marco ha sede nel Comune di Nerola (RM) ed è costituita ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto, dai Regolamenti Attuativi e dalle norme di legge applicabili.

L'Associazione non ha fini di lucro, è democratica, non distribuisce utili e avanzi di gestione, è apartitica ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Durata

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fondo San Marco ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

Il Fondo San Marco ha ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lett. c), co.1°, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, consistente in **"prestazioni socio-sanitarie"**.

Tale scopo può essere raggiunto anche mediante accordi con Enti, Società o Istituti assicurativi, ovvero con altre Casse o Fondi, le forme di assistenza previste in conformità a disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro, accordi integrativi aziendali o regolamenti aziendali, in favore di Amministratori, dirigenti, dipendenti di Società e loro familiari di enti che aderiscano al Fondo San Marco, nonché di lavoratori, anche autonomi, aderenti direttamente al Fondo San Marco.

Più precisamente il Fondo San Marco si propone di:

a) promuovere e gestire un sistema integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta od indiretta, sia in favore dei soci e dei loro famigliari che aderiscano direttamente al Fondo San Marco, sia in favore dei soci aderenti sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;

b) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

c) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per diagnosi e cura di malattie ed infortuni;

d) promuovere ed attuare forme speciali di assistenza a favore dei soci proprietari di animali d'affezione, mediante l'erogazione - in forma diretta ed indiretta - di sussidi finalizzati alla copertura delle spese veterinarie sostenute o da sostenere presso servizi veterinari pubblici e privati; il Fondo San Marco potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. In particolare, nello svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, il Fondo San Marco potrà:

1) stipulare accordi e convenzioni con:

- Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;

- Studi Professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;

- Stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;

- Strutture Sanitarie Veterinarie, ambulatori veterinari, ospedali veterinari e medici veterinari;

2) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, a domicilio o presso ospedali;

3) aderire e/o partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore delle Casse di Assistenza Sanitaria;

4) promuovere servizi di trasporto di urgenza per le persone bisognose di cure mediche;

5) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in conformità alla normativa applicabile ed all'oggetto sociale;

7) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;

8) concludere accordi con altre Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;

9) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi

Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;

In via secondaria e strumentale rispetto alla suddetta attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, il Fondo San Marco può:

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico e di ogni attività mobiliare riservata ad enti diversi dalle Casse) utili al conseguimento dello scopo sociale;

- compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, che siano coerenti con lo scopo sociale del Fondo San Marco.

il Fondo San Marco può in ogni caso compiere solo le operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Per la realizzazione delle singole attività indicate e per l'attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Adesione - Socio Aderente

Possono aderire al Fondo San Marco, assumendo la qualità di Socio Aderente, con i corrispondenti diritti, obblighi e oneri stabiliti dal presente Statuto:

- a) Società di qualsiasi natura giuridica, incluse Società di persone;

- b) Enti e Associazioni;

- c) Persone fisiche singole che svolgano un'attività di lavoro, anche autonomo o comunque titolari di redditi da lavoro. Possono associarsi con eguali diritti i familiari coadiutori di cui all'art. 230 bis del codice civile.

L'adesione avviene in base ad:

- d) apposito accordo o regolamento di adesione;

- e) accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- f) adesione volontaria da parte di lavoratori anche autonomi, o titolari di ditte individuali e loro familiari coadiutori, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda non può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima.

Dopo l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo San Marco della rispettiva richiesta di adesione, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati soci aderenti.

Gli amministratori, i dirigenti, i soci ed i dipendenti dei soci aderenti di cui alle lettere a), b) e c), ed i relativi familiari, acquisiscono la qualifica di Socio Beneficiario.

L'adesione al Fondo San Marco non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici e prestazioni collegate al pagamento delle quote e dei contributi versati al Fondo San Marco.

La perdita della qualità di Socio è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte all'interno del Fondo San Marco e non dà diritto al rimborso dei contributi versati al Fondo San Marco.

L'adesione in forma collettiva o individuale può determinare, secondo le normative vigenti, un diverso trattamento fiscale.

Art. 5 - Soci Beneficiari

Possono aderire al Fondo San Marco in qualità di Soci Beneficiari le persone fisiche che siano dipendenti, associate, o correlate non episodicamente al socio Aderente.

II. La qualifica di socio beneficiario è acquisita automaticamente dalla persona fisica, al momento dell'ammissione della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte o sono correlati, a Socio Aderente (ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi). Il consiglio di amministrazione può deliberare il versamento di una quota associativa per i Soci Beneficiari.

III. Sono considerati altresì Soci Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei dipendenti, associati, o correlate non episodicamente al Socio Aderente che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Socio Beneficiario, sino alla scadenza del relativo Sussidio.

IV. La qualifica di Socio beneficiario si perde automaticamente in caso di scioglimento del rapporto tra socio Aderente e Fondo San Marco.

V. I Soci Beneficiari non hanno diritto di voto, e non godono di elettorato passivo e, pertanto, non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto del Fondo San Marco, il Regolamento Applicativo ed ogni altro Regolamento interno o disposizione del Fondo San Marco finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici eventualmente dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria qualifica di socio.

Art. 7 - Recesso

I. Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dal Fondo San Marco.

II. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione da inviarsi mediante Raccomandata A/R, indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale ed ha effetto dalla data di ricezione.

III. Qualora il Socio recedente abbia sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari del Fondo San Marco, il recesso dovrà essere comunicato almeno 60 giorni prima della scadenza annuale prevista per il Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo ed avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario medesimo. Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze.

I soci che recedono non hanno diritto alla restituzione di alcuna somma da essi versata.

IV. Differenti o specifiche modalità di recesso dei Soci Aderenti possono essere previste negli specifici Accordi, Offerte e Convenzioni stipulate con il Fondo San Marco.

Art. 8 - Esclusione del Socio

I. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, anche per un periodo inferiore a sei mesi;
- c) comportamenti del Socio lesivi degli interessi essenziali del Fondo San Marco;
- d) artifici, o frodi, o tentativi di frode in merito alla sussistenza delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni del Fondo San Marco;
- e) nel caso di Soci Aderenti, inadempienza o inosservanza grave delle Convenzioni o Accordi sottoscritti con il Fondo San Marco;

II. L'esclusione del socio ha effetto dal giorno della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione al socio escluso entro e

non oltre 8 giorni dalla assunzione della delibera.

III. Si applica ai casi di esclusione la disposizione di cui all'art. 7 comma IV.

IV. Il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte del Fondo San Marco.

Art. 9 - Decadenza del Socio Moroso

I. Il Socio moroso per oltre sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto al Fondo San Marco, decade automaticamente dalla qualifica di Socio e perde ogni diritto nei confronti della stessa.

II. Egli potrà rientrare a far parte del Fondo San Marco in qualità di socio, dopo aver adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti del Fondo San Marco, per una sola volta e soltanto come nuovo Socio - e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione - osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO IV

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 10 - Patrimonio sociale

I. Il patrimonio del Fondo San Marco è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

II. Il patrimonio, con tutti i suoi incrementi e accessioni, è indivisibile tra gli Associati. I soci non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale né addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento del Fondo San Marco.

III. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

IV. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che il Fondo San Marco dovesse conseguire per un fine determinato dovranno essere tenuti separati dal patrimonio sociale quali fondi destinati; le rendite derivanti da tali lasciti o donazioni dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal

testatore o dal donatore, in tal modo venendo a costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 - Quote Sociali e Contributi Associativi

Tutti i Soci sono tenuti al versamento delle eventuali quote di ammissione, e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili come la posizione di socio. Alle eventuali restituzioni si provvede secondo il presente Statuto ed in base alle previsioni contrattuali.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art 13 D. Lgs. n. 117/2017. In particolare, è compito del Consiglio di predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste.

Il bilancio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi associativi e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei medesimi termini il Consiglio di Amministrazione predispone anche il rendiconto preventivo per la successiva annualità.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 14 - Organi del Fondo San Marco

Gli organi del Fondo San Marco sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Soci

I. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Aderenti e/o dai loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali, che siano in regola con le quote associative e con i contributi aggiuntivi previsti. Hanno diritto di voto i Soci Aderenti iscritti al Fondo San Marco da almeno 6 (sei) mesi, essi possono farsi rappresentare soltanto da un altro Socio

avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ogni Socio può rappresentare, mediante delega scritta, solamente un altro socio avente diritto di voto.

II. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche un numero di rappresentanti della categoria dei Soci Beneficiari, pari al massimo ad un terzo (1/3) dei Soci Aderenti. A tal fine i Soci Beneficiari debbono manifestare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea con comunicazione idonea indirizzata al Presidente del Fondo San Marco, almeno 30 giorni prima della seduta assembleare e non oltre l'undicesimo giorno antecedente alla stessa. Il Presidente provvede a comunicare ai richiedenti il consenso alla partecipazione 10 giorni prima della seduta assembleare ed a tal fine ordina le richieste di partecipazione in ordine cronologico di ricezione. Le richieste che superano il limite anzidetto di 1/3 dei Soci Aderenti, vengono declinate.

III. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Art. 16 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dei Sindaci;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- c) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- d) modificare lo Statuto;
- e) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- f) procedere allo scioglimento del Fondo San Marco nominando i liquidatori;
- g) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento.

In ogni caso si intendono di competenza inderogabile dell'assemblea tutte le decisioni indicate al co. 1°, art. 25 D. Lgs. n. 11/2017.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

I. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio di Amministrazione, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

II. L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei Soci Aderenti, indicando gli argomenti da porre

all'ordine del giorno.

III. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea. A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o, comunque, qualsiasi mezzo che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente. Nel caso in cui nel modulo di adesione l'associato abbia accettato di ricevere le comunicazioni ufficiali a mezzo mail, la convocazione verrà inoltrata all'indirizzo e-mail ivi indicato. Al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, verrà utilizzata anche la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Fondo San Marco e la pubblicazione nell'apposita area riservata on line messa a disposizione di tutti i Soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

L'Avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati.

IV. Per poter partecipare all'Assemblea ogni Socio dovrà ritirare presso la sede legale del Fondo San Marco apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

V. La convocazione delle assemblee di cui al comma III dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 18 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

I. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza.

II. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima convocazione e dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di qualunque sia il

numero soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/6 (un sesto) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza.

È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza.

III. Le votazioni sono sempre palesi.

IV. All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Art. 19 - Elezioni delle cariche sociali

I. Possono essere eletti alle cariche sociali solo i Soci Aderenti persone fisiche, ovvero le persone fisiche indicate dai Soci Aderenti enti giuridici, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste e che risultino regolarmente iscritti nel libro soci del Fondo San Marco da almeno 6 mesi. Possono essere eletti anche soggetti individuati dai soci aderenti ed aventi le medesime qualità di competenza previste dal Regolamento. In ogni caso i soggetti individuati come eleggibili devono possedere requisiti di onorabilità.

III La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale proporrà all'Assemblea.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

I. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 5(cinque) consiglieri.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

II. Essi sono eletti tra persone di comprovata competenza e dovranno possedere i requisiti ulteriori eventualmente indicati nel Regolamento Applicativo, durano in carica 5 (cinque) anni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Si applicano in ogni caso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile.

Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver svolto per un periodo non inferiore a 2 anni funzioni di carattere operativo o direttivo presso società o enti del settore assicurativo, anche intermediari, ovvero in associazioni sindacali di rilievo nazionale/regionale/provinciale.

III. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, senza che venga meno la maggioranza dello stesso, i Consiglieri rimasti in carica provvedono alla sostituzione dei membri cessati con un eguale numero di consiglieri cooptati. I soggetti nominati per

cooptazione rimangono in carica esclusivamente fino alla assemblea immediatamente successiva alla loro nomina. In tale assemblea si provvederà a reintegrare il Consiglio.

In ogni caso, laddove venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea ordinaria per la sostituzione dei membri cessati.

Art. 21 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione del Fondo San Marco ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente ed, eventualmente, un segretario anche tra i soci non consiglieri;
- b) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere il rendiconto preventivo ed il bilancio di esercizio fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni in favore dei soci;
- f) redigere e approvare il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro Regolamento Interno;
- g) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- h) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socioassistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse.
- i) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa la partecipazione del Fondo San Marco a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- l) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- m) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- n) assumere e licenziare il personale;
- o) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per

l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi nonché ai membri del Collegio dei Sindaci;

p) stabilire la quota di iscrizione annuale ed il valore dei contributi sociali, nonché modificarne successivamente il valore;

q) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore del Fondo San Marco.

Art. 22 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina del Comitato Esecutivo composto da un minimo di 2 (due) membri cui vengono delegati i poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare i poteri indicati alle lettere b), e) e q) dell'Art. 21 che precede.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a maggioranza semplice. Inoltre, il Comitato Esecutivo potrà porre in essere atti di correttezza, nonché studiare e realizzare nuovi sussidi finalizzati all'assistenza morale ed economica degli associati.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

I. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

II. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso.

III. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IV. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario".

V. La convocazione del Consiglio è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa ovvero, nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. E' consentita la partecipazione alle riunioni in video e/o teleconferenza.

Art. 24 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale del Fondo San Marco, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di

Amministrazione di cui presiede le adunanze. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Fondo San Marco, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. L'assenza del Presidente alla riunione regolarmente convocata è dimostrazione dell'impedimento del Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente subentrerà il Consigliere più anziano in carica.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori del Fondo San Marco.

Art. 25- Nomina del Direttore Generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione del Fondo San Marco, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 26 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

La nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui al co. 2° dell'art. 30 del D. lgs. n. 117/2017.

Il suddetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1°, D. lgs. n.

117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora non dovesse ricorrere la necessità della nomina di un Collegio Sindacale ai sensi di legge, si potrà eventualmente procedere alla nomina di un Sindaco unico.

I Revisori nominati durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Nei casi di operatività del collegio, i supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un revisore effettivo, in ragione del supplente più anziano.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

È obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30 D. lgs. n. 117/2017, nonché quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto.

Art. 27 - Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto potranno essere disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione, e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Regolamento Applicativo potrà disciplinare:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO VI

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE e CONTROVERSIE

Art. 28 - Scioglimento

I. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1° del D. Lgs. n. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

II. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento provvede alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e determina i loro poteri.

Art. 29 - Collegio Arbitrale

I. La risoluzione di tutte le controversie fra i soci e fra i soci e il Fondo San Marco, nonché tra organi o istituti del Fondo San Marco e i soci relative all'interpretazione ed alla esecuzione delle disposizioni contenute nell'Atto costitutivo e nel presente Statuto o nei Regolamenti, o derivanti da deliberazioni degli organi sociali, escluse quelle che abbiano ad oggetto azioni indisponibili, saranno risolte dal Collegio di Arbitri.

II. Il Collegio degli Arbitri si compone di tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano ai membri effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, in ordine di anzianità anagrafica). Gli arbitri sono eletti dal Presidente del Tribunale di Roma tra persone di riconosciuta indipendenza ed estranee al Fondo San Marco. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

III. Gli arbitri decidono secondo diritto in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 30 - Clausola finale

Per ogni altra norma non contemplata dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed alla normativa vigente in tema di Casse Sanitarie e Mutualità cooperativa.

Firmato: Insofferenti Saverio - Domenico Russo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Lanuvio, 24 giugno 2024

Firmato digitalmente: Domenico Russo